SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 febbraio 2013**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Conferenza unificata

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2012, n. **259**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 29-*bis*, comma 3, lettera *a)*, numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto l'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;

Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;

Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;

Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) «fondi pensione»:

1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) copertura diretta dei rischi biometrici;

b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni;

c) erogazione diretta delle rendite.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

Art. 3.
Principi generali

1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attività e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità. L'esternalizzazione dei servizi non può ridurre l'efficacia dei controlli né impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilità finale delle attività esternalizzate rimane in capo al fondo pensione.

4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.

Capo II

PRINCIPI ATTUARIALI E REGOLE APPLICATIVE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI INDISPONIBILI

TITOLO I

RISERVE TECNICHE ED ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI

Art. 4.

Riserve tecniche

1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura.

2. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno. È consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruità degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo.

3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti;

b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri:

i) i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007;

ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.

4. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano può essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attività insufficienti a copertura. Detto piano è soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, è messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa.

5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche.

6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attività-passività, del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidità, del profilo d'età dei pensionati e degli iscritti attivi.

7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione è tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura è comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attività transfrontaliera a norma dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento.

Art. 5.

Attività supplementari

1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attività supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.

2. L'importo delle attività di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.

3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformità con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie.

4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformità al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attività supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno.

Art. 8.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 356

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali è pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 29-*bis*, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004):

«3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attività;

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;

5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;

b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni;

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.».

— Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70.

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari):

«Art. 7-*bis* (*Mezzi patrimoniali*). — 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-*bis*, comma 3, lettera *a)*, numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 19. Compiti della COVIP

(In vigore dal 23 agosto 2012)

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-*bis* La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6, nonché alla lettera *d)*;

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note

informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;

b-*bis*) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-*bis* I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 1942, n. 69.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 18 (*Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*). — 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*). — 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

h) i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12;

i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(In vigore dal 23 agosto 2012)

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

6-*bis*. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 15-*quinquies* (*Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti*). — 1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 (Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria):

«2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttività per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera *a)* ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera *d)* sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.».

— Si riporta il testo dell'art. 15-*bis* del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

«Art. 15-*bis*. Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane

(In vigore dal 23 agosto 2012)

1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'art. 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'art. 7-*bis*, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.».

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata direttiva 2003/41/CE:

«Art. 17 (*Fondi propri obbligatori*). — 1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al testo dell'art. 7-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, vedasi nelle Note alle premesse.

13G00052

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2012, n. **260**.

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo;

Visto in particolare l'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, recante i requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le prescrizioni e le procedure ancora applicate per l'iscrizione nel predetto elenco;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto in particolare l'articolo 3 e gli allegati C e D del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l'altro, per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine, collegandoli anche al predetto elenco nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del 17 dicembre 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) "elenco": l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello nazionale di cui all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo;

c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

e) "associazione" o "associazioni": l'associazione o le associazioni dei consumatori e degli utenti;

f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera *b)* del Codice del consumo.

Art. 2.

Tenuta dell'elenco

1. L'elenco è tenuto presso il Ministero, in continuità con l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, è tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 3.

Requisiti e modalità per l'iscrizione

1. Le associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sede legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 137 del codice del consumo.

2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo triennio comprovanti per l'intero triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, nonché, con riferimento al medesimo periodo, dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformità al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonché il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui alla lettera *c)* del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo; resta ferma la necessità di indicare nell'elenco anche la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;

d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate

dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità e rilevanza dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione stessa e, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori:

1) disponibilità di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

2) tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;

3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalità e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;

4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori;

5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;

6) tipologia, numero e esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori;

7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi;

8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e che altresì non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante attestante che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.

4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi. Ai soli fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

5. In relazione alla libertà di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali iscritti a più associazioni possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione dei requisiti per l'iscrizione, i controlli a campione per la verifica dell'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che, anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti.

6. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera *c)* del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice del consumo, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.

7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attività di tutte le associazioni federate, ferma restando la tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5. Il requisito della triennalità della costituzione e dell'attività è riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate.

8. L'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni già iscritte nell'elenco è sempre consentita con modalità semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di fusione o federativo.

Art. 4.

Norme procedimentali

1. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'associazione interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 è interrotto e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro novanta giorni il procedimento è concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione.

3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria è comunicato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale competente, ferma restando la necessità del preavviso dell'eventuale provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

Art. 5.

Aggiornamento elenco

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministero provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

Mantenimento dei requisiti

1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 5, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco fanno pervenire alla Direzione i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti;

b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, la Direzione può effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione.

3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al comma 2 è depositato presso la Direzione stessa, per il tempo strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato, ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso è eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita procedura formalizzata e le modalità tecniche preventivamente indicate sul sito istituzionale del Ministero. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma 2 non crittografati è regolata da una apposita procedura formalizzata. Effettuati i controlli l'elenco è restituito all'associazione.

Art. 7.

Sospensione o cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell'iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non è revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco. Per carenza lieve si intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell'attività tali da farne venir meno temporaneamente la continuità.

2. La sospensione o la cancellazione dall'elenco, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, è adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione stessa.

3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

Art. 8.

Abrogazione e norma transitoria

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, tenuto con modalità idonee a consentire gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni da tale data.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del presente regolamento, l'associazione acquisisce entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo:

«2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.».

— Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20 (Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1999, n. 29.

— L'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è stato abrogato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2011, n. 222.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:

« Art. 12 *(Costituzione del consiglio)*. — 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 156 del 2011, rinviando per gli allegati C e D al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2011, n. 222:

«Art. 3 *(Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori).* — 1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.

3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.

4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281 , si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

« Art. 38 (L-R) *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze).* — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

3-*bis*. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 137 del Codice del consumo:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).* — 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

— Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 10-*bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).* — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Per il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 25 *(Firma autenticata).*— 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, si vedano le note alle premesse.

13G00045

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012.

Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate disposizioni ha approvato, in allegato, il «Piano nazionale di edilizia abitativa»;

Visto, in particolare, l'art. 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha definito le modalità per l'utilizzo di una dotazione finanziaria, fino ad un massimo di 150 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 11, comma 12, del più volte citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della partecipazione a uno o più fondi immobiliari chiusi, attraverso la sottoscrizione delle relative quote;

Visto il comma 4 del richiamato art. 11 del suddetto allegato che individua i criteri per la definizione dei requisiti che devono essere contenuti nei regolamenti dei fondi immobiliari ai fini di poter utilizzare la somma fino ad un massimo di 150 milioni di euro;

Visto, in particolare, che tra tali criteri è indicato che i regolamenti dei fondi immobiliari, ai fini della partecipazione agli investimenti locali, devono prevedere esclusivamente l'acquisizione di partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%;

Visto il bando di gara del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato dai relativi disciplinare di gara e capitolato d'oneri, indirizzato all'individuazione delle società di gestione del risparmio cui attribuire la somma di 140 milioni di euro, attraverso la sottoscrizione delle relative quote;

Vista la previsione del punto 2 del capitolato d'oneri allegato al menzionato bando di gara che, in coerenza con le indicazioni contenute nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, definisce i requisiti essenziali che devono essere posseduti dai regolamenti dei fondi ai fini della partecipazione alla suddetta gara;

Visto, in particolare, il requisito indicato alla lettera *f)* del richiamato punto 2, secondo cui la partecipazione agli investimenti locali deve avvenire acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%;

Considerata l'opportunità di consentire che tale limite possa essere modificato nell'ambito del regolamento del fondo risultato aggiudicatario della gara medesima, ai fini di facilitare l'operatività degli investimenti;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento del fondo immobiliare chiuso di cui all'art. 11, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, è modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni da acquisire nell'ambito degli investimenti locali. Tale limite può essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la necessità di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali.

Roma, 10 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 142

13A01381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2012.

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto dei Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge il febbraio 1971, n. 282, che integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939 consente ai Ministri della sanità e della Marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni;

Vista la direttive 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni;

Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2012;

Considerata la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento della questione alla luce di ulteriori osservazioni dalle associazioni di settore;

Decretano:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Direttore generale della prevenzione
RUOCCO

Il Direttore generale del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 207

13A01383

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2013.

Modifica al decreto 11 gennaio 2012 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Torino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 11 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2012, con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, corso Sabastopoli n. 3/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 9 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2013, con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta - Laboratori e servizi chimici Torino ha variato la denominazione in: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino;

Considerato che il citato laboratorio comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 gennaio 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 11 gennaio 2012 per le quali il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, corso Sabastopoli n. 3/A è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile (5 – 350 g/100 l alcol anidro)	MI22.102.TO.P01/2008 rev.3
Alcol metilico	OIV-MA-AS312-03A R2009
Alcol metilico, Sostanze volatili, Aldeidi (somma di acetaldeide e di acetale, espressa come acetaldeide), Etile acetato, 1-propanolo, 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metilpropan-1-olo (isobutanolo), Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo)	Reg. CE 2870/2000 all. III.2
Carbonio 14	Reg. CE 1623/2000 all. IV + Reg. CE 625/2003 all. IV met. 13 (escluso p.to 8)
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto secco (1 - 300 g/l)	MI22053TO/2012 rev. A
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A-R2009 punto 1 + OIV MA-AS312-01A R2009 met. 4B (densimetria elettronica)
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,7 g/cm3- 1,2g/cm3; 0,7 - 1,20)	MI22050TO/2012 rev.A
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,78 g/cm3-1,2 g/cm3; 0,78 - 1,2)	MI22049TO/2012 rev. A
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 all. I app. IIB
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 all. I app.IIC

Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Rame (0,5-50 mg/l.)	MI22104TO/2012 rev. A
Saccarosio, glucosio, fruttosio (0,5-400 g/l)	MI00004TO/2012 rev. A
Sostanze volatili totali (da calcolo)	Reg. CE 2870/2000 all. III.1 e III.3 + all. III.2
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4B (frequenza oscillazione)
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4C (bilancia idrostatica)
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 all. I - app. I + app. IIC
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 all. I - app. I + app. IIB
Titolo alcolometrico volumico effettivo (0 - 15 % vol.)	MI22051TO/2012 rev. A
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-03 R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01379

DECRETO 6 febbraio 2013.

Modifica al decreto 6 marzo 2012 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche – Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 6 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2012, con il quale al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 28 gennaio 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 marzo 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 6 marzo 2012 per le quali il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolimetrico complessivo	OIV MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolimetrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01380

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013.

Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale dei gasdotti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'art. 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186/00 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle Regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

Visti i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4 agosto 2005, 13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010 , con i quali sono stati inclusi nella Rete nazionale dei gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale;

Visto in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 che all'art. 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che lo stesso Ministero procede, entro il 30 novembre, alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate intendendo acquisito il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 dicembre 2011, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti;

Vista l'istanza in data 19 aprile 2012 della società «SNAM rete gas S.p.a.» per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti dei seguenti metanodotti :

1. Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino (Toscana);

2. Montelupo Fiorentino - Palaia (Toscana);

3. Palaia - Collesalvetti (Toscana);

4. Collesalvetti - Suese (ex nuova derivazione per Livorno) (Toscana), al fine di permettere il collegamento del metanodotto denominato «Allacciamento terminale GNL OLT al largo della costa toscana - Suese»;

5. Allacciamento «Ital Gas Storage» di Cornegliano Laudense (Lombardia), al fine di permettere il collegamento del nuovo punto di entrata/uscita interconnesso con il campo di stoccaggio di Cornegliano Laudense in concessione a «Ital Gas Storage»;

Vista l'istanza in data 24 luglio 2012 della società «Gasdotti Italia S.p.a.» per l'inserimento nella Rete nazionale dei gasdotti del seguente metanodotto:

1. Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino (Abruzzo, Molise);

Vista l'istanza della società «Burns S.r.l.» in data 26 giugno 2012, relativa all'inserimento nella rete nazionale dei gasdotti dei tratti di gasdotto on shore e off shore in territorio italiano, dell'interconnector Eagle LNG in progetto fra l'Albania e l'Italia;

Considerato inoltre il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas richiesto il 25 settembre 2012 e delle regioni interessate richiesto nella medesima data e acquisito per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente ai metanodotti succitati;

Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Ritenuto che tra i gasdotti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sono altresì da comprendersi quelli in progetto;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2011, sono aggiunti i seguenti tratti di gasdotti:

Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino;

Montelupo Fiorentino - Palaia;

Palaia - Collesalvetti;

Collesalvetti - Suese;

Allacciamento «Ital Gas Storage» di Cornegliano Laudense;

Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino.

2. All'elenco degli interconnectors di cui all'allegato 3 è aggiunto l'interconnector Eagle LNG.

3. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati, con la specifica definizione di cui al successivo comma 4, gli elenchi aggiornati al 1° gennaio 2013, ed in particolare:

allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1;

allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;

allegato 3: interconnector, incluso l'interconnector Eagle LNG di cui al comma 2;

allegato 4: metanodotti di collegamento a terminali di rigassificazione GNL.

4. La definizione di Rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, è così intesa:

a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera «a» nell'allegato 1;

b) gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto *a)*, e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «b» nell'allegato 1;

c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera «c» nell'allegato 1;

d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «d» nell'allegato 1;

e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «e» nell'allegato 1;

f) reti o parti di reti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera «f» nell'allegato 1.

5. I gasdotti relativi all'allacciamento del terminale di rigassificazione di Brindisi, sono trasferiti dall'allegato 1 all'allegato 4, in coerenza con gli altri metanodotti di allacciamento a terminali di rigassificazione.

Art. 2.

Trasmissione istanze aggiornamento Rete nazionale dei gasdotti

1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all'istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel, all'indirizzo: area.gas@mise.gov.it.

2. Per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle regioni interessate con la procedura di cui al richiamato art. 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO

ALLEGATO 1- RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 1° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**15,6**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 2° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**15,6**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 3° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**15,5**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**31,5**	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 5° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**31,5**	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 6° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**3,0**	1ª	1993 / 1994	
Totale a				**112,7**			
MAZARA DEL VALLO - GAGLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**224,1**	1ª	1981 / 1980	Rettifica lunghezza
MAZARA DEL VALLO - SCIACCA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**49,8**	1ª	1992	
SCIACCA - CANICATTI'	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**82,0**	1ª	1992	
CANICATTI' - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**60,1**	1ª	1995	Rettifica lunghezza
ENNA - BRONTE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**65,7**	1ª	1994	Rettifica lunghezza
BRONTE - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**28,4**	1ª	1993	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**76,9**	1ª	1996	
GAGLIANO - MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**129,5**	1ª	1980	
REGGIO CALABRIA - S.EUFEMIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**96,2**	1ª	1980	
PALMI - MAIDA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**76,7**	1ª	1993	
S. EUFEMIA - CASTROVILLARI	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**101,6**	1ª	1981	
MAIDA -MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**34,1**	1ª	1993	
MARTIRANO - TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**69,4**	1ª	1995 / 1994	
TARSIA - LAURIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**69,3**	1ª	1994	
CASTROVILLARI - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**286,3**	1ª	1982 / 1981	
LAURIA - MONTESANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**37,7**	1ª	1995	
MONTESANO - BUCCINO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**57,2**	1ª	1993	
BUCCINO - COLLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**17,3**	1ª	1997 / 1996	
COLLIANO - CONTRADA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**61,3**	1ª	1997 / 1996	
CONTRADA - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**59,3**	1ª	1997	
MELIZZANO - MAENZA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**133,3**	1ª	1983 / 1982	
MAENZA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**126,4**	1ª	1983	
MELIZZANO-VASTOGIRARDI	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**89,0**	1ª	1997 / 1993	
VASTOGIRARDI - ORICOLA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**139,4**	1ª	1993	
ORICOLA - CICILIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**18,0**	1ª	1993	
ORICOLA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**82,4**	1ª	1994	
GALLESE - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**169,2**	1ª	1984	
GALLESE - CELLENO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**35,1**	1ª	1993	
CELLENO - CETONA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**59,1**	1ª	1994	
CETONA - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**75,5**	1ª	1994	
TERRANUOVA - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**155,2**	1ª	1984	
TERRANUOVA-CASTELBOLOGNESE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**111,5**	1ª	1996	
CASTELBOLOGNESE - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**43,8**	1ª	1993	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SMISTAMENTO DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**2,0**	1ª	1999	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO I› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	80	**1,3**	1ª	1950	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO II› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	100	**4,4**	1ª	1950	
MINERBIO - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**19,0**	1ª	1988	
MINERBIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	850	**85,5**	1ª	1981 / 1980	
POGGIO RENATICO - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**138,9**	1ª	1986 / 1985	
MINERBIO - CASTELFRANCO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**38,7**	1ª	1992	
CASTELFRANCO - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**70,8**	1ª	1995 / 1994	
PARMA - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**52,4**	1ª	1995	
MALBORGHETTO - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	**162,5**	1ª	1975 / 1973	
CAMISANO-SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	850	**176,0**	1ª	1975 / 1974	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**2,4**	1ª	1999	
TARVISIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**265,1**	1ª	1991 / 1987	
ZIMELLA - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**66,5**	1ª	2000	
PORDENONE - ODERZO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**27,2**	1ª	1999	
ODERZO - ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**34,0**	1ª	1999	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**32,2**	1ª	1981	

ALLEGATO 1- RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
GONARS - VILLESSE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	14,5	1ª	1989 / 1988	
S.STEFANO DI MAGRA - LA SPEZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	18,8	1ª	1969	
CORTEMAGGIORE - S.STEFANO DI MAGRA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	122,2	1ª	1968 / 1967	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 750	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	42,6	1ª	1981	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	46,7	1ª	1996 / 1995	
SERGNANO - RIPALTA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	850	15,0	1ª	1980	
RIPALTA - CERVIGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	22,4	1ª	1996	
SERGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	77,2	1ª	1972 / 1970	
CERVIGNANO - ROGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	31,9	1ª	1994	
ROGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	26,2	1ª	1995	
PASSO GRIES - MASERA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	42,3	1ª	1999 / 1998	
MASERA - MORTARA DN 850	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	850	124,0	1ª	1974 / 1972	
VERUNO - GOLASECCA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	12,1	1ª	1977 / 1976	
GOLASECCA - OLTRONA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	25,8	2ª	1979 / 1976	
OLTRONA - BIZZARONE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	300	9,6	2ª	1988	
MASERA - MORTARA DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	135,1	1ª	2001	
FLAIBANO - PORDENONE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	24,7	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	1,0	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	0,6	1ª	2001	
MALBORGHETTO - BORDANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	44,7	1ª	2002	
PONTREMOLI - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	70,5	1ª	2002 / 2004	
ISTRANA - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	37,2	1ª	2003	
GELA - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	67,3	1ª	2004	Rettifica lunghezza
BORDANO - FLAIBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	31,9	1ª	2004	
CAMPOCHIARO - SULMONA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	94,1	1ª	2004 / 2005	
PALMI - MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	112,7	1ª	2004	
ENNA - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	87,0	1ª	2005 / 2010	Rettifica lunghezza
Potenziamento Polo Industriale di Brindisi	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	9,8	1ª	2004	
TARVISIO - MALBORGHETTO DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	22,8	1ª	2005	
CAMISANO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1400	42,4	1ª	2006	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	1,2	1ª	2006	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	79,7	1ª	2008 / 2009	
MAZARA-MENFI	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	42,2	1ª	2008	
MARTIRANO - RENDE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	36,1	1ª	2007	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	32,5	1ª	2008	
COLLEGAMENTO DEL METANODOTTO CAVARZERE - MINERBIO AL NODO ESISTENTE DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	0,3	1ª	2008	
TARSIA-MORANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	41,8	1ª	2008	
TARVISIO - MALBORGHETTO (Sostituzione del DN 900)	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	22,5	1ª	2008 / 2010	
RENDE-TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	33,4	1ª	2009	
Collegamento del nodo alla centrale di Poggio Renatico	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	0,1	1ª	2007	
CREMONA - SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	50,2	1ª	2011	Completato
VILLESSE - GORIZIA (Sostituzione del DN 500)	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	18,7	1ª	2010 / 2011	
MASSAFRA-BICCARI	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	194,7	1ª	2011 / 2012	Completato
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MONTELUPO FIORENTINO	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	63,0	1ª	1992 / 1993	In esercizio
MONTELUPO FIORENTINO - PALAIA	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	31,1	1ª	1995 / 1996	In esercizio
COLLESALVETTI - SUESE	b	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	8,2	1ª	1993	In esercizio
CAVARZERE - MINERBIO	b	Edison stoccaggio S.p.a.	914	83,2	1ª	2008	Completato
Totale b				6.251,5			
VASTOGIRARDI - S.SALVO	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	58,3	1ª	1992	
Collegamento CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	0,5	1ª	1992	
TRESIGALLO - POGGIO RENATICO	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	850	32,5	1ª	1985	
PIEVE DI SOLIGO - S.POLO DI PIAVE	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	300	14,6	1ª	1970	
Collegamento NODO CORTEMAGGIORE CON AGIP CORTEMAGGIORE	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	4,2	1ª	1992	
Collegamento NUOVA CENTRALE CORTEMAGGIORE CON AGIP	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	7,7	1ª	1989	
CERVIGNANO - SETTALA	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	850 / 500	22,6	1ª	1991 / 1980	
SETTALA - MONZA	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	29,1	2ª	1995	
Collegamento del nodo allo stoccaggio di Ripalta	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	0,8	1ª	1997	
Collegamento allo stoccaggio di Brugherio	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	500 / 600	0,7	2ª	1994	
COLLEGAMENTO STOCCAGGIO DI COLLALTO	c	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	16,3	1ª	2012	Completato
CELLINO - PINETO	c	S.G.I. S.p.a.	500	13,0	1ª	1999	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	200	7,3	1ª	1983	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	150	7,3	1ª	1983	

ALLEGATO 1- RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
Totale c				215,0			

ALLEGATO 1- RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
MONTESANO - GRUMENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**13,0**	1ª	1994	
GRUMENTO - BERNALDA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**91,1**	1ª	1995 / 1993	
BERNALDA - PALAGIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**32,6**	1ª	1975	
PALAGIANO - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	450	**77,3**	1ª	1985	
MOLITERNO - FERRANDINA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**83,0**	1ª	1985 / 1984	
FERRANDINA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**29,5**	1ª	1987	
CANDELA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600 / 400	**110,4**	1ª	1991 / 1967	
ALTAMURA - SANNICANDRO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**40,6**	1ª	1990	
SANNICANDRO - LATIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**103,3**	1ª	1996 / 1991	
FIUME CELONE - CANDELA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	450	**24,3**	1ª	1967	
BICCARI - FIUME CELONE	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	450	**11,5**	1ª	1971	
BICCARI - BENEVENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**52,9**	1ª	1966 / 1965	
BENEVENTO - MELIZZANO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**36,5**	1ª	1968	
S. SALVO - BICCARI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**83,9**	1ª	1968	Rettifica lunghezza
CHIETI - S.SALVO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	550	**94,0**	1ª	1981	
RECANATI - CHIETI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**148,9**	1ª	1970 / 1960	
RECANATI - FOLIGNO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**100,0**	1ª	1971	
FOLIGNO - TERNI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	550	**58,3**	1ª	1980 / 1971	
TERNI - CIVITA CAST.	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	550	**23,6**	1ª	1972	
RAVENNA - RECANATI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**171,5**	1ª	1970 / 1960	
RIMINI - S. SEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**74,3**	1ª	1971	
TERRANUOVA - SANSEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**45,9**	1ª	1977	
RAVENNA - MESTRE (CAMPAGNA LUPIA)	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	550	**108,8**	1ª	1969	
MIRA - CAMPAGNA LUPIA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	**14,1**	1ª	1992	
ISTRANA-MIRA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	**29,8**	1ª	1978	
ISTRANA-CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**110,4**	1ª	1992 / 1989	
TRENTO - CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	250	**16,5**	1ª	1984	
VIGASIO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	300	**92,7**	1ª	1974 / 1973	
CORTEMAGGIORE - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	**117,4**	1ª	1986	
MORTARA - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**43,6**	1ª	1974 / 1973	
MORTARA - CHIVASSO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**67,9**	1ª	1994	
ALESSANDRIA - POIRINO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	550	**66,0**	1ª	1971	
POIRINO - CHIVASSO (tratto Poirino - Cascina Neirole)	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**31,8**	1ª	1987	
BERNALDA - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**111,6**	1ª	2000 / 2003	
BOSENTINO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	400	**8,7**	1ª	2007	
MORTARA-ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	**44,1**	1ª	2008	
ALESSANDRIA-OVIGLIO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	**13,3**	1ª	2008	
VIGASIO-BUSSOLENGO	d	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**14,6**	1ª	2008 / 2009	
PINETO - BUSSI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**67,5**	1ª	1995	
BUSSI - CASTEL DI IERI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**24,9**	1ª	1999	
FORCA CARUSO - ROCCASECCA	d	S.G.I. S.p.a.	500	**107,0**	1ª	2009	Con decorrenza da 1 ottobre 2009
CAMPOBASSO - LARINO	d	S.G.I. S.p.a.	500	**56,0**	1ª	2009	Con decorrenza da 1 ottobre 2009
Totale d				**2.653,0**			
S. EUFEMIA - CROTONE (Centrale AGIP)	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	650 / 550	**97,8**	1ª	1975	
CROTONE - ROSSANO	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**91,1**	1ª	1976	
ROSSANO - TARSIA	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**37,2**	1ª	1980	
Collegamento POZZI AGIP PINETO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	300 / 250 / 150	**0,7**	1ª	1978	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	250	**6,9**	1ª	1979	Rettifica lunghezza
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RADDOPPIO RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**6,8**	1ª	1986	
Collegamento CENTRALE AGIP FANO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	400	**8,4**	1ª	1985	
Collegamento POZZI AGIP RUBICONE	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	400	**0,9**	1ª	1973	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	400 / 300	**15,9**	1ª	1957	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**17,1**	1ª	1968	
RAVENNA - MINERBIO	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	750	**60,7**	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**14,8**	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**14,7**	1ª	1971	
Allacciamento CENTRO OLIO DI MONTE ALPI	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	300	**5,5**	1ª	2001	
GAGLIANO - SPARACOLLO	e	SNAM Rete Gas S.p.A.	400	**16,1**	1ª	2009	
INTERCONNESSIONE REGGENTE - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	e	S.G.I. S.p.a.	250	**8,0**	1ª		Completato
Totale e				**402,6**			
TOTALE IN ESERCIZIO				**9.634,8**			

ALLEGATO 1- RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
MONTALBANO-MESSINA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**3,2**	1ª		In fase realizzativa
MONTESANO-BUCCINO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**62,3**	1ª		In fase autorizzativa
MELIZZANO-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**44,9**	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-ORICOLA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**93,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALLESE-ORVIETO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**55,7**	1ª		In fase autorizzativa
BICCARI-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**73,1**	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**170,2**	1ª		In fase autorizzativa
FOLIGNO-SESTINO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**113,7**	1ª		In fase autorizzativa
SESTINO-MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**140,7**	1ª		In fase autorizzativa
POGGIO RENATICO - CREMONA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**149,3**	1ª		In fase realizzativa
MENFI - AGRIGENTO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**54,6**	1ª		In fase autorizzativa
SAN PIER NICETO - MONFORTE SAN GIORGIO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**3,4**	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MONFORTE SAN GIORGIO - POLICASTRO BUSSENTINO (LINEA1 E LINEA 2)	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	800 + 800	**503,2**	1ª		In fase autorizzativa
POLICASTRO BUSSENTINO - MONTESANO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**41,4**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO CAMPO DI STOCCAGGIO DI BORDOLANO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**2,0**	1ª		In fase autorizzativa
ZIMELLA-CERVIGNANO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1400	**171,4**	1ª		In fase autorizzativa
PONTREMOLI-CORTEMAGGIORE	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	900	**107,3**	1ª		In fase autorizzativa
VILLESSE-GONARS	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**14,8**	1ª		In fase autorizzativa
BORDANO-FLAIBANO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1400	**32,2**	1ª		In fase autorizzativa
FLAIBANO-ISTRANA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1400	**86,7**	1ª		In fase autorizzativa
PIOMBINO - COLLESALVETTI	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**80,5**	1ª		In fase autorizzativa
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**75,0**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO ENI E&P DI GELA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	500	**0,4**	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MESSINA-PALMI 6ª linea	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	650	**29,0**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO EDISON STOCCAGGIO DI CASTELBOLOGNESE	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	600	**0,2**	1ª		In fase autorizzativa
MINERBIO-POGGIO RENATICO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**20,5**	1ª		In fase autorizzativa
CERVIGNANO-MORTARA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1400	**61,6**	1ª		In fase autorizzativa
GRADO-VILLESSE	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**19,1**	1ª		In fase autorizzativa
RECANATI - FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**77,8**	1ª		In fase autorizzativa
FALCONARA - RECANATI	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**38,0**	1ª		In fase autorizzativa
PALAIA - COLLESALVETTI	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1200	**30,2**	1ª		In fase realizzativa
Allacciamento ITAL GAS STORAGE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**9,8**	1ª		In fase autorizzativa
PALIANO - BUSSO	f	S.G.I. S.p.a.	500	**170,0**	1ª		In fase autorizzativa
LARINO - CHIEUTI - REGGENTE	f	S.G.I. S.p.a.	250	**46,0**	1ª		In fase di costruzione
CELLINO-S.MARCO	f	S.G.I. S.p.a.	500	**90,0**	1ª		Parzialmente in esercizio (1)
CHIETI-LARINO	f	S.G.I. S.p.a.	600	**112,0**	1ª		In fase di progetto
GALSI - SEZIONE IN TERRITORIO SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	1200	**300,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE OFFSHORE SARDEGNA - TOSCANA	f	GALSI S.p.A.	800	**300,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE COSTA TOSCANA - INTERCONNESSIONE RETE ESISTENTE	f	GALSI S.p.A.	800	**3,0**	1ª		In fase autorizzativa
Totale f				**3.386,2**			
Totale complessivo				**13.021,0**			

NOTE:
(1) - Il metanodotto CELLINO-S.MARCO , parzialmente realizzato ed entrato in esercizio nel nov-2011 (15 km su 90) risponde al requisito esposto all'Art.2 comma 1.c e 1.d in quanto collegato a più stoccaggi e avente le caratteristiche di gasdotto interregionale funzionale al sistema nazionale del gas

legenda

a. gasdotti ricadenti in mare;

b. gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento;

c. gasdotti collegati agli stoccaggi;

d. gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti;

e. gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas;

f. reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione;

ALLEGATO 2 - GASDOTTI DI IMPORTAZIONE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA UBICATI NEL MARE TERRITORIALE E GASDOTTI DI COLTIVAZIONE UTILIZZATI PER L'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE
(Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 3 LINEE	a	TMPC	500	**79,5**	1983	art.30 legge n.273/02
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 2 LINEE	a	TMPC	650	**53,0**	1994	in esercizio
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA LIBIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE	a	GREENSTREAM	850	**24,5**	2004	
PIATTAFORMA GARIBALDI K - PIATTAFORMA IVANA	a	ENI DIV.AGIP	500	**19,0**	1998	gasdotto di coltivazione
PIATTAFORMA BARBARA T - PIATTAFORMA MARIKA	a	ENI DIV.AGIP	600	**60,0**	1985	in esercizio
GALSI - SEZIONE DA 12 MIGLIA A COSTA SUD SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	650	**45,0**	2014	in fase autorizzativa

legenda

a. gasdotti ricadenti in mare;

b. gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento;

c. gasdotti collegati agli stoccaggi;

d. gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti;

e. gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas;

f. reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione;

ALLEGATO 3 - INTERCONNECTOR (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
IGI - INTERCONNESSIONE DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA E GRECIA	f	POSEIDON S.A.	800	207 km, di cui 28 km ricadenti nel mare territoriale italiano e 20 km in terraferma italiana	2015	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE, art.1 comma 17 legge n.239/04, , in fase di autorizzazione
TAP TRANS ADRIATIC PIPELINE - INTERCONNESSIONE DELLE RETI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA, ALBANIA E GRECIA	f	TAP AG	1200	505 km, di cui 115 km tra Italia e Albania, 42 km. ricadenti nel mare territoriale italiano e 15 km in terraferma italiana		art.36 direttiva 2009/73/CE, art.1 comma 17 legge n.239/04, in fase di progetto
EAGLE LNG - INTERCONNESSIONE FRA UN TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE SITUATO SULLA COSTA ADRIATICA ALBABESE E LA RETE DI TRASPORTO DI GAS NATURALE ITALIANA	f	EAGLE LNG	500/800 (mare) 900/1050 (terra)	110 km ricadenti in mare e 18 km in terraferma italiana		art.36 direttiva 2009/73/CE, art.1 comma 17 legge n.239/04, in fase di progetto

legenda

a. gasdotti ricadenti in mare;
b. gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee coll
c. gasdotti collegati agli stoccaggi;
d. gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti;
e. gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas;
f. reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione;

ALLEGATO 4 - METANODOTTI DI COLLEGAMENTO CON I TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE GNL (Aggiornamento al 1° gennaio 2013)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL ADRIATICO - CAVARZERE	a	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	760	**41,0**	2008	in esercizio
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL NUOVE ENERGIE - PORTO EMPEDOCLE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**14,0**		art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL OLT AL LARGO DELLA COSTA TOSCANA - SUESE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	800	**35,7**		art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase realizzativa
ALLACCIAMENTO GNL BRINDISI	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**0,01**		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO DEL TERMINALE GNL GAS NATURAL DI TRIESTE	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	800	**27,3**		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO API NOVA ENERGIA GNL DI FALCONARA MARITTIMA	f	SNAM Rete Gas S.p.A.	1050	**0,1**		In fase autorizzativa

legenda

a. gasdotti ricadenti in mare;
b. gasdotti idi importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cı
c. gasdotti collegati agli stoccaggi;
d. gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elen
e. gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas;
f. reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni, o in costruzione;

13A01385

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 febbraio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 49).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009recante l'estensione del predetto stato di emergenza al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della Regione Piemonte dell'11 dicembre 2012 e del 21 gennaio 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi richiamati di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta Regionale, Commissario delegato pro-tempore, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.

4. Il Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Piemonte, oltre alla predetta Direzione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5423, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore Generale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A01417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 6 febbraio 2013.

Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)». (Delibera n. 91/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 6 febbraio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la delibera n. 41/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante «Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 2012, n. 39;

Vista la delibera n. 42/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante «Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

Vista la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012, recante «Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213;

Considerato che i procedimenti di cui alle delibere nn. 41/12/CONS, 42/12/CONS sono strettamente correlati al procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS;

Considerato in particolare che nell'ambito dell'analisi dei mercati nn. 1, 4 e 5 di cui alla delibera n. 390/12/CONS l'Autorità dovrà analizzare le medesime problematiche oggetto dei procedimenti avviati con le delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS. Più precisamente, l'Autorità, al fine di stabilire se modificare l'obbligo di fornitura del servizio di sub-loop unbundling, dovrà esaminare l'impatto regolamentare della tecnica di vectoring sullo sviluppo delle reti di nuova generazione; allo stesso modo, per delineare i prezzi dei servizi offerti su rete in fibra, non si potrà non fare riferimento al modello di costo oggetto del procedimento di cui alla citata delibera n. 41/12;

Considerato che l'analisi delle problematiche oggetto delle istruttorie di cui sopra nell'ambito di un unico procedimento comporterebbe una serie di vantaggi: in primo luogo, verrebbe assicurata una maggiore coerenza della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa che l'Autorità si appresta a definire, in quanto sarebbero trattate, in una opportuna ottica di insieme, una serie di tematiche tra loro significativamente connesse e si fornirebbe al mercato un quadro unitario di regole; in secondo luogo, si otterrebbero significativi benefici in termini di efficienza attraverso un'ottimizzazione dei tempi procedimentali riguardanti, in particolare, le attività connesse alla fase di consultazione pubblica;

Ritenuto, dunque, alla luce di quanto sopra, di incardinare le istruttorie relative ai procedimenti di cui alle delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS nell'ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS, disponendo così la riunione dei procedimenti;

Considerati, quindi, conseguentemente estinti i procedimenti avviati con le delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

I procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS concernenti, rispettivamente, la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia, e la valutazione dell'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione, sono riuniti al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)». Gli atti ed i documenti acquisiti nell'ambito dei procedimenti di cui alla delibera n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS costituiscono parte integrante del procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2013

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

13A01433

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2013.

Integrazione alle norme di coordinamento di cui al provvedimento recante disposizioni modificative e integrative della delibera in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni politiche e regionali previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Documento n. 17).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso:

che in data 3 gennaio 2013 è stata approvata la delibera recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013" (Documento n. 15), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013;

che, successivamente, in data 30 gennaio 2013, è stata approvata la delibera recante «Disposizioni modificative e integrative della delibera elettorale: "Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013"», (Documento n. 16), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013;

rilevato che si rende necessario modificare tale ultima delibera del 30 gennaio 2013, al fine di riportare nel testo vigente la corretta indicazione delle norme di coordinamento formale adottate;

dispone come di seguito:

Art. 1.

Integrazione alle norme di coordinamento

All'articolo 4 della delibera approvata il 30 gennaio 2013, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 8 del presente provvedimento," e le parole: "di cui all'articolo 9".

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Presidente: ZAVOLI

13A01480

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 24 gennaio 2013.

Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Repertorio atti n. 2/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», il quale ha previsto che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nell'ambito dei loro ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 della citata normativa e per tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata;

Vista la nota n. 300 del 21 dicembre 2012 cori la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, documento che è stato diramato, in data 8 gennaio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

Considerato che, per l'esame del provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 16 gennaio 2013 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole al conseguimento dell'intesa;

Considerato, altresì, che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, hanno illustrato alcuni perfezionamenti del testo, predisposti a seguito degli incontri avvenuti con i rappresentanti delle Parti sociali, che sono state condivisi dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha fatto pervenire la nuova formulazione delle linee guida in esame che, il 18 gennaio 2013, è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo diramato il 18 gennaio 2013;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali,

Sancisce l'Intesa

ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sulle Linee guida in materia di controlli, nella formulazione trasmessa, con nota del 17 gennaio 2013, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI

Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell' art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

Indice

1. Premessa

Le presenti Linee Guida, previste dal comma 5 dell'art. 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.
Adottate mediante intesa in sede di Conferenza unificata, le Linee Guida rappresentano il risultato di una elaborazione condivisa sulla razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese.

Le Linee Guida sono state adottate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*). Si tratta dei principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione. L'applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di: 1) eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti; 2) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa;

In linea con i suddetti principi, le presenti Linee Guida mirano, dunque, a migliorare l'efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato riducendo, al contempo, gli oneri burocratici a carico delle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) che, come sottolineato anche dall'OCSE, sostengono maggiori costi amministrativi connessi all'adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione.

In questa prospettiva, si evidenzia anche l'intenzione di operare una modernizzazione della nozione di controllo. Nel rispetto della logica di semplificazione sostanziale che caratterizza tutto l'impianto del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35 , il controllo deve evolvere da una funzione spesso più incentrata sull' accertamento della conformità formale verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l'effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Si tratta di avviare un cambiamento culturale,

che delinea l'attività di controllo nella prospettiva dell'effettiva tutela dell'interesse pubblico perseguito.

Per il perseguimento di tali finalità, le presenti Linee Guida sono rivolte al personale accertatore e alle amministrazioni che dispongono i controlli.

I contenuti delle Linee Guida saranno oggetto di aggiornamento periodico anche alla luce dell' esperienza applicativa da parte delle amministrazioni e della consultazione delle imprese e delle loro associazioni.

Sul piano metodologico, l'approccio adottato nell'elaborazione delle presenti Linee Guida è di tipo "modulare": i principi e i criteri a carattere generale sono affiancati da indicazioni di strumenti operativi e/o percorsi metodologici utili alla loro concreta attuazione. Questi percorsi sono integrati dalle indicazioni di alcune "buone pratiche" individuate nel contesto italiano o in altri ordinamenti giuridici. Spetta poi a ciascuna amministrazione adattare al rispettivo ambito di tutela, una, o più, tecniche individuate.

2. Finalità

Le Linee Guida**, in attuazione del comma 5 dell'articolo 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5,** individuano, principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo. L'obiettivo è ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese.

3. Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione.
Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.
Riguardo ai procedimenti che implicano controlli documentali, ad essi si applica la regola del controllo puntuale, salvi i casi in cui sono espressamente previsti i controlli a campione, ai quali si applicano le presenti Linee Guida.
Le presenti Linee Guida si applicano anche ai casi in cui il contenuto informativo dei controlli è utile a garantire l'efficacia o a ridurre l'onere di un altro controllo.

Esempi di buone prassi

- l'esito di un controllo documentale nel quale una amministrazione pubblica abbia verificato i titoli di possesso dei terreni dichiarati da un'impresa può essere riutilizzato da un'altra amministrazione pubblica nel caso tale verifica costituisca operazione preliminare di un controllo sul posto.

- l'esistenza di informazioni sulle superfici di un'azienda agricola derivanti da controlli o certificate in banche dati consente a chi debba controllare la stessa azienda di risparmiare quella parte di controllo utilizzando i dati già rilevati da altri.

4. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono per:

«Controllo sull'impresa»: l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico.

«Coordinamento»: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo **coordinato** ~~coerente~~, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell'interesse pubblico protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa.

«Rischio»: si intende per rischio la pericolosità di un evento, calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Il rischio oggettivo è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell'evento che può derivare dall'inosservanza delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico; il rischio soggettivo è legato all'affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell'interesse pubblico".
«Check list»: elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con l'indicazione delle amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli.

5. Principi

Di seguito sono indicati alcuni dei principi che devono informare l'attività di controllo sulle imprese. Questi principi sono indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo. Alcuni sono di immediata applicazione altri, invece, richiedono una preliminare **azione** ~~attività~~ di pianificazione delle attività anche attraverso una ottimizzazione nella gestione delle risorse e l'utilizzo di molteplici strumenti organizzativi e tecnologici.
Inoltre, va considerata la stretta relazione esistente tra principi e relativi percorsi operativi: ciascun principio può essere attuato con diversi strumenti che solo per chiarezza espositiva, sono illustrati separatamente. La razionalizzazione dei controlli, infatti, implica un approccio sinergico che, come dimostrato nell'esperienza regionale del registro unico dei controlli, spesso necessita dell'adozione di più strumenti operativi tra loro coordinati. Infine è necessario effettuare una preliminare attività di censimento dei procedimenti di controllo e di tutti soggetti coinvolti alla loro attuazione; ciò consente di facilitare la raccolta di informazioni, far emergere eventuali sovrapposizioni dei controlli ed individuare i migliori percorsi operativi necessari allo loro razionalizzazione e coordinamento.

5.1 Chiarezza della regolazione. Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa. La chiarezza della regolazione costituisce il presupposto imprescindibile per consentire l'ottemperanza alle disposizioni normative da parte dei destinatari. **A tal fine, le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.**

La chiarezza della regolazione viene perseguita attraverso diversi strumenti, tra i quali:
a) *Lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (ckeck list).* Per ogni procedimento di controllo, l'amministrazione/**ufficio** competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Le liste degli obblighi e degli adempimenti (*check lists*), predisposte con l'eventuale ausilio di descrizioni o immagini, devono essere adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui siti, da parte degli sportelli unici,

attraverso opuscoli informativi e qualsiasi altro strumento atto a consentire la più ampia diffusione.

b) *Risposte alle richieste delle imprese aventi ad oggetto l'interpretazione di una disposizione normativa*, al fine di rendere noto preventivamente l'indirizzo in sede di controllo.

c) *Pubblicazione delle risposte alle domande frequenti (FAQ)* su un apposito link del sito istituzionale.

d) *Utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo per migliorare la regolazione esistente.*

e) *Prevenzione dell'attività di controllo.* Poiché l'attività di controllo comporta anche dei costi per le amministrazioni, ove possibile, andrebbe prevenuta mediante adeguata pubblicità di adempimento degli obblighi da parte delle imprese, ad esempio mediante esposizione **dei titoli abilitativi posseduti** ~~delle autorizzazioni possedute~~.

f) *Manuali dei controlli.* Possono rappresentare un utile strumento per fornire indicazioni operative sulle modalità di svolgimento dei controlli (soprattutto in loco) e sulle relative procedure adottate per la verifica di ciascun adempimento (tempi, periodicità, dati ed elementi verificati, documentazione utilizzata per il controllo ecc..).

Raccomandazione: ~~*le amministrazioni fanno conoscere alle imprese gli obblighi* e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondono tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.~~ **le amministrazioni assicurano la più ampia diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in materia di controlli.**

Esempi di buone prassi

- Programma "più sicurezza alimentare, migliore impresa" (Safer food, better business): L'autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un apposito programma per assistere le imprese di piccole dimensioni in ordine al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito delle procedure di autocontrollo HACCP. L'Agenzia ha elaborato una serie di opuscoli informativi - supportati da una guida interattiva in DVD con voci fuori campo in sedici lingue diverse -, che descrivono nel dettaglio gli obblighi e gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina e la cottura dei cibi, per l'igiene del personale che opera nelle cucine. Inoltre, indicazioni specifiche segnalano ai responsabili delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il rispetto degli obblighi imposti.

- Interpello del contribuente. L'istituto consente al contribuente di inoltrare all'agenzia fiscale e delle dogane "circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni normative a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse" (Statuto del contribuente, art. 11). La risposta è vincolante per l'amministrazione stessa, seppur con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

- Opuscoli informativi per l'applicazione delle norme di condizionalità: dal 2005 sono stati introdotti dei requisiti di rispetto di norme ambientali, sanitarie e di igiene e benessere degli animali indispensabili per l'ammissibilità degli aiuti europei agli agricoltori, conosciuti come "norme di condizionalità". Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ed alcune Regioni hanno pubblicato opuscoli

informativi volti a guidare le imprese agricole al rispetto di tali principi.

5.2 Proporzionalità al rischio. Il controllo sulle attività d'impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. Ciò presuppone l'individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto.
Nella fase di programmazione dei controlli, il principio di proporzionalità comporta il superamento del tradizionale paradigma metodologico basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare. L'attività di controllo, infatti, va programmata in modo differenziato a seconda del rischio dell'attività interessata, **valutata dall'amministrazione/ufficio competente**, consentendo di impiegare le risorse (di personale ed economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. In questa programmazione, resta impregiudicata l'applicazione delle discipline settoriali che impongono controlli "a tappeto" o "periodici" e, ove richiesti, i controlli "a sorpresa" o "su denuncia", così come è confermata la metodologia basata su analisi di rischio in applicazione di normative dell'Unione europea, nazionali o regionali che già la prevedono.

Box 1: Metodologia per l'analisi del rischio

Sulle metodologie per procedere all'analisi del rischio esiste un'ampia letteratura. In questa sede basti richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle due principali variabili da tenere sotto osservazione:
a) la probabilità che il destinatario di un obbligo non adempia;
b) la rilevanza dell'impatto potenziale dell'inosservanza dell'obbligo sull'interesse generale tutelato. Nel valutare la probabilità dell'inosservanza, le amministrazioni possono prendere in considerazione fattori diversi tra cui: l'andamento storico dell'inosservanza (come ad esempio, la frequenza/numero dei comportamenti sanzionati in un certo intervallo di tempo); la predisposizione di sistemi interni di gestione del rischio; il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra certificazione, **anche ambientale,** emessa da un organismo di certificazione accreditato ove sia strettamente connessa allo specifico rischio oggetto del controllo.

Sintetizzando il ciclo di analisi del rischio, i passaggi determinanti possono essere riassunti come segue:
1. Analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'intervento pubblico. Individuazione degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari per il raggiungimento di tali obiettivi.
2. Individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti.
3. Classificazione e scala dei rischi (*risk scoring*). I rischi possono essere classificati facendo riferimento a:
    a) attività svolta (criterio oggettivo) e tipo di rischio considerato (se ambientale, igienico sanitario, fiscale, etc.); oppure
    b) singola impresa (criterio soggettivo). In questo caso il rischio può essere associato a diversi "indicatori", quali la dimensione dell'impresa, l'esito dei controlli precedenti, la presenza o meno di certificazioni di qualità, la capacità di ottemperare alla norma, la propensione all'ottemperanza.

In base alla valutazione della probabilità dell'inosservanza e rilevanza dell'impatto, l'amministrazione classifica le attività o le imprese utilizzando un approccio qualitativo (ad esempio, basso/medio/alto rispetto agli altri rischi considerati) e/o ad un quantitativo (percentuali o altro). L'individuazione del grado di rischio normalmente prevede una "soglia di tolleranza". La gradazione del rischio comporta la definizione di una scala di priorità degli interventi di controllo (cosicché, ad esempio, l'individuazione di un basso rischio significa

bassa priorità).

4. Programmazione dei controlli e semplificazione dei connessi adempimenti amministrativi in base al principio di proporzionalità. Alla luce della classificazione dei rischi, **effettuata dall'amministrazione/ufficio competente, vengono pianificati** ~~le amministrazioni pianificano~~ la frequenza e il contenuto dell'attività di controllo (esempio Regolamento vigili del fuoco), tenendo presente che è consigliabile prevedere sempre una piccola quota di controlli a campione anche al fine di verificare ed eventualmente riparametrare la classificazione dei rischi.
5. Esame e aggiornamento periodico dei metodi di valutazione del rischio e individuazione di eventuali nuovi rischi.

Esempi di buone prassi:
Il Regolamento Vigili del fuoco. Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 il Governo ha adottato, in materia di prevenzione incendi, una regolazione secondo il principio di proporzionalità al rischio. In base al principio di proporzionalità, le attività sottoposte a controlli vengono diversificate in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela della pubblica incolumità.
Il Regolamento individua l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi correlando le stesse a tre categorie di imprese: A, B e C, differenziate in ragione della gravità del rischio, alla dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.
Nel dettaglio:

- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

Per ciascuna categoria, il provvedimento individua procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B. Nel dettaglio:

- rispetto alle imprese inserite nella categoria A, i vigili del fuoco effettuano controlli a campione successivamente all'inizio dell'attività;
- rispetto alle imprese inserite nella categoria B, i vigili del fuoco effettuano pareri di conformità sul progetto presentato allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e, in aggiunta, controlli a campione successivamente all'inizio dell'attività;
- rispetto alle imprese inserite nella categoria C, i vigili del fuoco effettuano controlli a tappeto successivamente all'inizio dell'attività.

5.3 Coordinamento delle attività di controllo. Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, le amministrazioni adottano strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l'attività di controllo ~~nell'ambito dello stesso settore~~. Le amministrazioni, individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività di coordinamento per valorizzare al meglio le sinergie tra tutti gli attori coinvolti.
Il principio del coordinamento viene perseguito tramite diversi strumenti, quali:

a) *Piani annuali* di controllo coordinati tra più amministrazioni;
b) *Banche dati comuni* ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi;

c) *Accordi tra amministrazioni* controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati;

d) *Modulistica omogenea* che può essere predisposta **congiuntamente dalle** ~~da parte delle~~ amministrazioni che svolgono i controlli ~~nell'ambito del medesimo settore~~ (ad esempio i verbali di accertamento).

Raccomandazione: le amministrazioni adottano tutti gli strumenti di coordinamento ritenuti idonei a rendere più efficaci e razionali i controlli effettuati e al contempo ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni.

Esempi di buone prassi.

- Il Protocollo d'intesa sui controlli ambientali perfezionato tra la Regione Marche, il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, la guardia di finanza, il corpo forestale dello Stato, le Capitanerie di porto, l'Unione delle province marchigiane, l'ARPAM e l'associazione dei comuni marchigiani. Si tratta di un accordo di collaborazione che ha portato, a partire dal 2008, ad adottare una scheda informatica comune di rilevazione dei controlli elaborata col preciso intento di condividere i dati e le notizie raccolte nel corso della propria attività in campo ambientale. La previsione della scheda informatica rende i controlli sempre più efficienti e razionali: grazie alla condivisione delle informazioni fondamentali (sito o ditta, tipo di controllo effettuato, esito), infatti, ogni amministrazione ha la possibilità di conoscere quanto è stato già verificato, anche da parte di altre autorità ispettive. All'interno della scheda infine, è possibile caricare le buone pratiche (ad es. in tema di campionamenti), i controlli programmati nell'anno, articoli o sentenze d'interesse comune, ai fini di una maggiore condivisione. Inoltre, il Protocollo risponde all'esigenza di una formazione giuridica comune, anche alla luce delle differenti interpretazioni giuridiche spesso rese possibili da una normativa ambientale in continua evoluzione, ad opera di fonti comunitarie e nazionali".

- Il Sistema integrato di sicurezza previsto dalla legge Emilia Romagna n. 24 del 2003. Nell'ambito del programma di attuazione del sistema integrato, la Regione "sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i comuni" (art. 3). In questo ambito rileva l'esperienza del comune di Reggio Emilia che dal 2008 ha reso operativo il "tavolo interforze", costituito presso la Questura, che vede la presenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e della Guardia Forestale. Il tavolo effettua l'analisi congiunta delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e sceglie – in modo condiviso – le risposte operative da fornire da parte di ciascun organismo istituzionale, secondo le specifiche competenze di ogni Corpo o Servizio.

-L'istituzione di un Registro Unico dei Controlli **in agricoltura** rappresenta un buon esempio di approccio integrato alla semplificazione dei controlli poiché consente di perseguire simultaneamente diversi obiettivi tra quelli indicati dalle presenti Linee Guida, ovvero:

- la minore sottrazione di tempo e risorse all'attività imprenditoriale che può derivare dall'aver evitato duplicazioni di controlli;
- la pubblicizzazione dei risultati dell'attività svolta che sono rese disponibili alle varie amministrazioni (es. Regione, Province e altri enti territoriali, Aziende USL, Arpa);
- l'eliminazione delle duplicazioni in virtù dell'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di consultare preventivamente l'archivio del registro prima dell'effettuazione di controlli. Infatti, le diverse amministrazioni coinvolte, per i procedimenti di propria competenza, potranno utilizzare i risultati dei controlli riportati nel Registro;
- la trasparenza dell'attività ispettiva grazie all'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di registrare nel sistema informativo le attività eseguite e i risultati, definitivi e non, raggiunti. Al tempo stesso **ciascuna impresa** ~~le imprese~~, consultando direttamente il Registro **in relazione alla propria posizione, nel pieno rispetto delle norme a tutela della riservatezza,** ~~potranno sapere~~ **potrà conoscere** le visite di controllo in azienda eventualmente programmate dalle diverse amministrazioni, compatibilmente con le

tempistiche e con le modalità previste dai procedimenti amministrativi che richiedono le visite stesse.

5.4 Approccio collaborativo del personale. I soggetti operativamente deputati ai controlli devono avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l'impresa, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto.
Si tratta, innanzitutto, di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del controllore: alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il comportamento/l'omissione dell'impresa e il dato normativo deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale.
Inoltre, nell'esercizio concreto del controllo, gli interessati devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività d'impresa. Il principio dell'approccio collaborativo viene perseguito tramite diversi strumenti, quali:

a) *Elaborazione di liste degli obblighi e degli adempimenti* per indicare all'impresa la modalità corretta per ottemperare agli adempimenti. Tali *check-list* facilitano le stesse attività di controllo perché guidano i controllori , fornendo loro parametri certi e riducendone, nel contempo, la dicrezionalità
b) *Trasparenza*, vale a dire l'indicazione preventiva, se possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei tempi e delle modalità del controllo. Resta impregiudicata la necessità di prevedere controlli a sorpresa. Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell'attività di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione degli atti adottati e la partecipazione dei diretti destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche durante i controlli in atto.
Il principio della trasparenza dell'azione dei controlli viene perseguito tramite diversi strumenti, quali: la riconoscibilità dell'ispettore e la elaborazione di linee guida o *check-lists* sulle modalità di espletamento dei controlli.
c) *Dotazioni tecniche.* Particolarmente utile è il collegamento a banche dati comuni che consentano agli ispettori di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente dall'amministrazione. Le dotazioni tecniche costituiscono condizione preliminare allo svolgimento di un'attività ispettiva più efficace e maggiormente orientata alla tutela dell'interesse protetto.
d) *Meccanismi di promozione dell'ottemperanza*: ove previsto da disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica all'impresa controllata il *modo* e il *termine* entro cui adempiere correttamente. La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell'impresa alle indicazioni fornite dall'ispettore.

Raccomandazione. Le amministrazioni assicurano, nello svolgimento concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la trasparenza dell'attività svolta.

Esempi di buone prassi.

- La diffida del Ministero del lavoro. L'art. 13 del D.Lgs. 124/04 stabilisce che "in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, entro il termine di 30 giorni dall'emissione del verbale di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa [...] Il pagamento dell'importo della

predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa".

- Elenchi sugli ambiti sensibili in materia di lavoro. La direttiva del Ministero del lavoro 18 settembre 2008 (cd. Direttiva Sacconi) indica agli ispettori del lavoro le modalità di espletamento degli accertamenti in taluni ambiti, ritenuti, più sensibili. Si tratta di indicazioni distinte in base all'oggetto su cui la verifica si svolge ovvero: 1. verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle assicurazioni in partecipazione con apporto di lavoro; 2. verifiche sui rapporti di lavoro flessibile; 3. verifiche sull'organizzazione dell'orario di lavoro; 4. verifiche sugli appalti illeciti; 5. vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori; 6. vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per ciascuna di queste categorie, la direttiva indica gli aspetti critici su cui l'accertamento ispettivo dovrà concentrarsi alla luce delle specifiche peculiarità di ciascun ambito.
- La diffida amministrativa (art. 7 *bis* **della L.R. n. 21 del 1984 previsto dal P.D.L. approvato con delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1500 del 15.10.2012**). L'istituto consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. L'istituto è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. Nell'ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto. **È fatta salva la disciplina prevista dalle normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro.**

5.5. Formazione e aggiornamento del personale. La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l'impresa oggetto di controllo. Per questo motivo, l'amministrazione deve curare la programmazione della formazione e del successivo aggiornamento, orientandoli non più esclusivamente sulla conoscenza del dato normativo, ma alle effettive condizioni delle imprese oggetto di controllo. In questo modo, la formazione assicura non solo la competenza tecnica e la professionalità dei controllori nell'applicare le norme, ma anche la capacità di comprendere la realtà delle imprese su cui il controllo va concretamente esercitato e la sensibilità necessaria ad assicurare il rispetto sostanziale della *policy* da implementare (ovvero la tutela dell'interesse giuridicamente rilevante).

Raccomandazione: le amministrazioni garantiscono la formazione e la qualificazione del personale addetto ai controlli in una logica di servizio e di cooperazione, anche attraverso meccanismi di raccordo e collaborazione tra amministrazioni, e tendono all'introduzione di una separazione tra il momento della promozione del corretto adempimento e quello del controllo.

Esempio di buone prassi.

- *Stage formativi nelle imprese*. La Lombardia con la legge regionale n. 7/2012 ha disposto la realizzazione di stage per i funzionari regionali "presso aziende private o studi professionali che le rappresentano, nonché presso le associazioni di rappresentanza delle aziende stesse, al fine di conseguire elementi utili alla semplificazione delle procedure a carico delle imprese localizzate sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialità e trasparenza" (art. 50).

5.6 Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli

Il principio della pubblicità e trasparenza dei controlli viene perseguito tramite:

a) La previsione di *meccanismi di incentivazione e disincentivazione* attraverso la pubblicizzazione dei risultati finali del controlli, individuata in alcune esperienze internazionali. Potrebbero, ad esempio, essere predisposti meccanismi premianti in caso di ottemperanza (come la riduzione di adempimenti, o il rilascio di certificati di ottemperanza - "bollini" - che l'impresa può vantare sul mercato), oppure meccanismi di disincentivazione in caso di non ottemperanza.

b) La costituzione di *Banche dati comuni* ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire la condivisione e la diffusione delle informazioni.

Raccomandazione: le amministrazioni adottano tutti gli strumenti ritenuti idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dell'attività ispettiva svolta, nonché la partecipazione dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.

~~Esempio di buone prassi.~~

~~- "Patto per la notte" comune di Firenze. Il modello ricalca quello della patente a punti, con tanto di 'premi' e sanzioni. La giunta ha approvato le tabelle delle violazioni e punteggi da applicare ai locali che hanno sottoscritto il Patto per la notte, l'intesa tra amministrazione comunale e gestori dei locali per contenere gli eccessi della movida notturna. Il progetto, avviato alla fine di giugno e già approvato dal consiglio comunale il 16 luglio scorso, sarà applicato in fase sperimentale. Il meccanismo è semplice: si parte da una base di 20 punti (che potranno essere anche aumentati fino a un massimo di 30 per comportamenti particolarmente virtuosi) e che in caso di perdita (sotto i 15) di punti a seguito di violazioni (verbalizzate dalla Polizia municipale), fanno perdere prima lo status di 'amico della città' e poi potrebbero portare — oltre alle sanzioni — all'ordinanza di chiusura del locale. (da: http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/ultime_notizie/e0153.html~~)

13A01382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 44-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 13 del 29 gennaio 2013, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono deformati:

marchio: 44-NO - denominazione impresa: «Giò Ele di Binaschi Sergio» - città: Novara.

13A01384

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22-5-1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Ditta	Sede
206 VR	Martinelli Eugenio	Via Ponte 12 - Pescantina (VR)

13A01416

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Taf 25%», 250 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne.

Provvedimento n. 64 del 25 gennaio 2013

Specialità medicinale per uso veterinario TAF 25%, 250 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne.

Confezioni:

Bottiglia da 80 ml - A.I.C. n. 103552016;

Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103552028;

Tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103552030.

Titolare A.I.C: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì Via Don Eugenio Servadei, 16 - C.F. 00659370407.

Oggetto: Estensione di linea, aggiunta specie di destinazione.

È autorizzata la modifica per il medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'estensione per l'aggiunta della seguente specie di destinazione: Tacchino.

Pertanto le specie a cui è ora destinato il medicinale veterinario suddetto sono:

Polli da carne e Tacchino,

con i seguenti tempi di attesa:

Carne e visceri:

Pollo da carne: 4 giorni;

Tacchino: 6 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carbesia» 85 mg/ml.

Provvedimento n. 60 del 24 gennaio 2013

Medicinale veterinario «CARBESIA» 85 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cani e cavalli (non *DPA)*, nelle confezioni:

flaconi da 10 ml per cani - A.I.C. n. 101952048;

flacone da 100 ml per bovini - A.I.C. n. 101952051;

flacone da 100 ml per cavalli non DPA - A.I.C. n. 101952024.

Titolare: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo IB B.II.f.1 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito:

estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.

Variazione tipo IB unforeseen: modifica del regime di dispensazione limitatamente alla confezione destinata ai cavalli non DPA.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti variazioni tipo IB e, precisamente:

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da: «conservare in frigorifero» a: «non conservare a temperature superiori a 25°C»;

estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura da: consumare immediatamente a: 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB unforeseen, limitatamente alla confezione per cavalli non DPA (A.I.C. n. 101952024) e, concernente la modifica del regime di dispensazione da: «ricetta in triplice copia non ripetibile» a: «ricetta in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefovet A» 250 mg sospensione intramammaria per bovini, ovini e caprini in asciutta.

Provvedimento n. 59 del 23 gennaio 2013

Medicinale veterinario «CEFOVET A» 250 mg Sospensione intramammaria per bovini, ovini e caprini in asciutta.

Confezione: 4 tubi - siringa da 3 g cad. + 4 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961011.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: Modifica del numero di unità in un imballaggio (al di fuori dei limiti delle dimensioni di imballaggio attualmente approvate).

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

scatola contenente 20 tubi - siringa da 3 g cad. + 20 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961023;

scatola contenente 60 tubi - siringa da 3 g cad. + 60 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961035.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

scatola contenente 4 tubi - siringa da 3 g cad. + 4 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961011;

scatola contenente 20 tubi - siringa da 3 g cad. + 20 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961023;

scatola contenente 60 tubi - siringa da 3 g cad. + 60 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 101961035.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Urfamucol iniettabile».

Provvedimento n. 58 del 22 gennaio 2013

Medicinale veterinario URFAMUCOL INIETTABILE liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile, nella confezione: astuccio contenente 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica stampati con assegnazione di una nuova confezione per la specie equini con nuovo numero di A.I.C.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IB concernente la separazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto con la relativa assegnazione di una confezione per la specie equini con nuovo numero di A.I.C. e, precisamente:

astuccio contenente 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032046.

Si fa presente inoltre che la confezione del medicinale veterinario suddetto già autorizzata con n. A.I.C. 100032010, rimane destinata alle specie bovini e tacchini.

Pertanto le confezioni del medicinale veterinario sopracitato ora autorizzate sono le seguenti:

Urfamucol Iniettabile, liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per equini:

astuccio contenente 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032046.

Urfamucol Iniettabile, liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per bovini e tacchini:

astuccio contenente 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032010.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01401

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Powdox» 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini.

Decreto n. 16 del 28 gennaio 2013

Medicinale veterinario «POWDOX» 500 mg/g Polvere per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini.

Procedura decentrata n. ES/V/0177/001/DC

Titolare A.I.C.: Società Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Karizoo, S.A. con sede in Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades, 11-12 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 200 g - A.I.C. n. 104400015;

busta da 1 Kg - A.I.C. n. 104400027.

Composizione: ogni grammo contiene:

Principio attivo: Doxiciclina 500,0 mg (equivalente a 580,0 mg di doxiciclina iclato).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suini da ingrasso dopo lo svezzamento), galline (polli da carne, polli da carne riproduttori) e tacchini (da carne, riproduttori).

Indicazioni terapeutiche:

Suini (suini ingrasso dopo lo svezzamento): trattamento delle infezioni cliniche respiratorie causate da Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida sensibili alla doxiciclina.

Galline (polli da carne, polli da carne riproduttori) e tacchini (da carne, riproduttori): trattamento delle infezioni respiratorie cliniche associate a Mycoplasma gallisepticum sensibile alla doxiciclina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

Suini: carne e visceri: 4 giorni;

Polli: carne e visceri: 5 giorni;

Tacchini: carne e visceri: 12 giorni;

Uova: uso non consentito in ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A01402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ADlive- Suivax».

Provvedimento n. 65 del 25 gennaio 2013

Medicinale veterinario, ADlive- SUIVAX.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0109/001/II/004

Confezioni: Tutte le confezioni - A.I.C. n. 102412.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) - C.F. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica della composizione relativamente agli eccipienti del diluente.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della composizione relativamente agli eccipienti del diluente con eliminazione dei conservanti: Sodio Propile p- Idrossibenzoato e Sodio Metile p- Idrossibenzoato.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

13A01403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vermax Pour-ON 5mg/mml+200mg/ml soluzione Pour-on per bovini».

Provvedimento n. 66 del 25 gennaio 2013

Medicinale veterinario, VERMAX POUR-ON 5mg/mml+200mg/ml soluzione Pour-on per bovini.

Confezioni:

flacone in HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104471014;

flacone in HDPE da 1 l - A.I.C. n. 104471026;

contenitore a zainetto in HDPE da 1 l - A.I.C. n. 104471038;

contenitore a zainetto in HDPE da 2,5 l - A.I.C. n. 104471040;

contenitore a zainetto in HDPE da 5 l - A.I.C. n. 104471053.

Titolare A.I.C: : Norbrook Laboratories Limited Station Work, Camlough Road - Newery Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto: Variazione tipo IB:C.I.z Modifica della sezione 6.5 dell'SPC.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica sul punto 6.5. dell'SPC «Natura e composizione del condizionamento primario» e solamente per i contenitori bianchi a zainetto in HDPE da 1, 2,5 e 5 litri come di seguito indicato:

6.5 «Natura e composizione del condizionamento primario»

La frase è così modificata: «Contenitori bianchi a zainetto in HDPE da 1, 2,5 e 5 litri con tappo bianco in polipropilene, da usare con pistola dosatrice».

Il periodo di validità rimane invariato e pari a periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 12 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nadasin®» 500mg/g+200mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli.

Provvedimento n. 67 del 25 gennaio 2013

Medicinale per uso veterinario NADASIN® 500mg/g+200mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102280017;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 102280029.

Titolare A.I.C: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, km 20,300 - Aprilia - Latina.

Oggetto: Estensione alla specie minore tacchino.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie minore tacchino con tempi di attesa per carne e visceri di 1 giorno.

Pertanto le specie a cui è destinato il medicinale veterinario indicato in oggetto sono: vitelli, suini, polli (ad esclusione delle ovaiole), tacchini.

I tempi di attesa ora autorizzati sono carne e visceri:

broilers: 1 giorno;

tacchini: 1 giorno;

suini: 1 giorno;

vitelli 10 giorni;

uova: uso non consentito in animali in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

La modifica di cui sopra impatta inoltre ai punti: «Posologia e via di somministrazione», «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione» «Controindicazioni» «Avvertenze speciali» «Precauzioni speciali per l'impiego» «Reazioni avverse».

Si confermano le validità attualmente autorizzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01405

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 2012, recante: «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale».

All'allegato 2 del decreto 15 giugno 2012, recante: «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, alla pag. 9, in corrispondenza della voce «D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto», nella colonna «Cons» dove è scritto: «R», leggasi: «RR».

13A01422

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-042) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI			
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.